

1



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio.....663/A..... X Legislatura

Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. 178 del 08/08/2017

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Sentenza n. 6066/2015 del Tribunale di Bari/Sez. Lavoro resa nel giudizio dipendente cod. R.P. 310021 c/ Regione Puglia



RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Tribunale di Bari/Sez. Lavoro n. 6066/2015, relativo alla condanna dell'Amministrazione regionale al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 5.200,00 oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% iva e cap come per legge per un totale di € 7.587,42.



In relazione al debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Tribunale di Bari/Sez. Lavoro n. 6066/2015, si espone quanto segue:


- Con nota Prot. AOO_024-10084 del 25.07.2017 l'Avvocatura regionale, ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza, copia della Sentenza n. 6066/2015, notificata in forma esecutiva in data 16.05.2017, con la quale il Tribunale di Bari/Sez. Lavoro ha rigettato l'opposizione e confermato il Decreto Ingiuntivo n. 1252/2007, emesso dal Giudice del Lavoro di Bari l'11.10.2007 e notificato in data 19.10.2007, con cui era stato ingiunto il pagamento di € 238.675,75, oltre accessori, per differenze spettanti a titolo di indennità supplementare prevista dall'art. 28 L.R. n. 7/2002.
- Detta Sentenza ha altresì condannato l'Amministrazione regionale al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.200,00, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge per un totale di €€ 7.587,42.
- Relativamente alla sorte capitale si evidenzia che con Determinazione dell'allora Dirigente dell'Ufficio II "Gestione del Ruolo e Contenzioso del personale" – Servizio Personale e Organizzazione, n. 820 del 06.10.2008, in esecuzione al D.I. n. 1252/2007 si procedeva a liquidare l'intera somma di € 238.675,75.
- Pertanto, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alle spese di giudizio riconosciute con la richiamata Sentenza in favore del dipendente cod. R.P. 310021.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, limitatamente alle spese di giudizio, dal cap. 3054 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2016 *"Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi accessori di legge"*.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Personale e Organizzazione.

L'Assessore

Antonio Nunziante



Schema di Disegno di Legge
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Sentenza n. 6066/2015 del Tribunale di Bari/Sez. Lavoro

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

"Il debito fuori bilancio derivante dalla **Sentenza n. 6066/2015 emessa dal Tribunale di Bari/Sez. Lavoro**, dell'importo totale di € 7.587,42 =, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126."

Art. 2

(Norma finanziaria)

"Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede, con imputazione alla missione 1 programma 10 TITOLO 1 capitolo 3054 (*Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge*) per € 7.587,42= spese legali comprensive di accessori di legge, che presenta la dovuta disponibilità."

